LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888

fre il mezzo di risolvere la questione, rendendo possibile la riunione di un numero di magistrati uguale a quello che è prescritto per le attuali sezioni unite. Applicando questo sistema, in via normale, o altro equivalente, sarà raggiunto lo scopo senza gl'inconvenienti che si sono deplorati.

L'onorevole Basteris e l'onorevole Falconi hanno presentato in proposito alcuni emendamenti ai quali, per non moltiplicare le proposte, mi associo, in virtù dei quali qualora manchi nelle Corti di Palermo, Napoli, Firenze e Torino il numero di votanti richiesto ora per le decisioni a sezioni unite, potrà essere completato a norma dell'articolo 285 della legge sull'ordinamento giudiziario, applicandosi le disposizioni della legge del 12 dicembre 1875.

Con ciò sarà assicurato un largo esame e una decisione illuminata dei ricorsi in materia civile ai quali si riferisce l'articolo 8 di questa legge, senza pregiudicare le definitive risoluzioni del Parlamento «ulla suprema magistratura del regno e senza distruggere l'autonomia delle Corti esistenti.

Pertanto onorevole guardasigilli, lasciatemi avere una speranza, che sarà forse vana, ma che voglio serbare sino alla fine: quella di vedervi riconoscere che le nostre osservazioni, ispirate non da opposizione a voi, ma ad una legge che crediamo non utile e dannosa, valgano a farvi accogliere il temperamento, che vi abbiamo proposto. Esso nulla toglie alla vostra legge, non distrugge quello su cui principalmente avete insistito, l'unificazione della Cassazione in materia penale; ma mette la legge stessa, per quanto riflette la materia civile, in armonia con le vostre stesse dichiarazioni e col voto della Camera.

Così le Cassazioni che rimangono avranno il modo di esplicare in modo autorevole e degno l'alto ufficio, che è loro conservato in materia civile, e non si darà luogo alla contradizione di dichiararle ancora Corti regolatrici quando questo carattere con l'articolo 8 viene ad essere cancellato e distrutto.

Rivolgete piuttosto, onorevole Zanardelli, la vostra attenzione allo studio e alla risoluzione del problema che riflette al migliore ordinamento della suprema magistratura civile. Voi avete tutta la competenza e l'energia richieste per farlo. Bisogna volerlo risolutamente; e la questione po trà presto essere risoluta.

In questo lavoro avrete amici sinceri e leali cooperatori anche gli avversari del presente disegno di legge.

Ispirandovi alle gloriose tradizioni italiane, per

le quali il supremo magistrato, giudice del fatto e del dritto, provvederà nel tempo stesso agl'interessi supremi della legge e a quelli dei cittadini, potrete far cosa degna di voi e dell'Italia risorta, che attende di vedere riaffermate nelle sue leggi le sue gloriose tradizioni giuridiche, rianimate dallo spirito informatore della scienza nuova e dei nuovi tempi. E ciò sarà davvero un grande servigio reso alla giustizia e alla patria! (Benissimo! Bravo!)

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Io ero iscritto per svolgere lo stesso assunto, che così bene ha sostenuto testè l'onorevole collega Finocchiaro-Aprile, per il che non volendo ripetere le cose così bellamente da lui dette, mi riservo di parlare dopo che qualch'altro oratore avrà parlato in senso favorevole all'articolo.

Presidente. È difficile che lei si possa riservare il diritto di parlare in questo modo. Ella sa bene che sugli articoli gli oratori s'inscrivono senza indicare se parleranno pro o contro.

Ed io non so se, dopo che avrà parlato qualcuno in favore dell'articolo, io potrò essere in grado di darle facoltà di parlare.

Della Rocca. Vuol dire che allo stato delle cose vi rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi.

Falconi. Nell'altro ramo del Parlamento fu lungamente discusso l'articolo 8. Il senatore Calenda calorosamente con altri sostenne l'emendamento che ora propongo. Spero che io qui abbia corte migliore.

Io imprendo a parlare unicamente per la tutela di quei dritti, che non contradicono per nulla agli alti fini del disegno di legge, che discutiamo.

Certamente il disegno di legge ha per titolo: Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. Tale dichiarazione esclude qualunque deferimento alla Cassazione di Roma di causa civile. L'articolo 8 quindi è estraneo alla materia che trattiamo.

Quale adunque è il motivo, pel quale si chiede al Parlamento di attribuire alla Cassazione di Roma la conoscenza di tutti i giudizî a sezioni riunite sì nelle materie civili, come nelle commerciali?

Fu forse il proposito di fare ancora un passo nella via della unificazione del supremo magistrato? Non pare; perchè in Senato discutendosi un emendamento del senatore Calenda sull'unico supremo magistrato del regno, il guardasigilli ed